

Competenze e procedure del “nuovo” adempimento collaborativo

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Convegno di aggiornamento

Il punto sulla Riforma fiscale alla luce dei decreti attuativi

Scopri di più

Con il D.Lgs. 221/2023, attuativo dell'articolo 17, comma 1, lett. g), L. 111/2013 (c.d. Legge delega per la riforma fiscale), sono state apportate significative modifiche al D.Lgs. 128/2015, allo scopo di **potenziare il regime di adempimento collaborativo**.

Come previsto dall'[articolo 3, D.Lgs. 128/2015](#) (non oggetto di modifica), **lo scopo di tale istituto è:**

- l'adozione di **forme di comunicazione e cooperazione** rafforzate basate sul **reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti**, nonché;
- favorire **la prevenzione e la risoluzione delle controversie** in materia fiscale.

Il regime, riservato ai **grandi contribuenti** (pur essendo previsto un abbassamento dei limiti nei prossimi anni), richiede che gli stessi **siano dotati di un sistema certificato di rilevazione**, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, da intendersi quale rischio di operare in violazione di norme tributarie o in contrasto con i principi o **con le finalità dell'ordinamento tributario**.

L'[articolo 7, D.Lgs. 128/2015](#), completamente riscritto dal D.Lgs. 221/2023, contiene, oltre al **perimetro soggettivo** dei soggetti che possono aderire al regime, le **competenze per l'esercizio delle attività di controllo** e la **procedura da seguire per aderire al regime**.

Secondo quanto stabilito dal comma 1, dell'[articolo 7, D.Lgs. 128/2015](#), l'Agenzia delle entrate è competente, in via esclusiva, per i **controlli e le attività relativi al regime di adempimento collaborativo** nei confronti dei soggetti ammessi al regime. Rispetto alla norma previgente, è ora previsto la Guardia di Finanza, sulla base di **specifici protocolli di intesa**, coopera e si coordina con l'Agenzia delle entrate per l'esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al regime. Va osservato che questa novità **si concilia con il nuovo assetto del regime di adempimento collaborativo**, che prevede anche la possibilità, per gli organi di verifica, di **accedere presso i locali in cui il contribuente svolge la propria attività**, per reperire dati e notizie rilevanti per fornire le **risposte alle istanze di interpello abbreviate**.

ed alle comunicazioni di rischio.

I commi 2 e 3, dell'[articolo 7, D.Lgs. 128/2015](#), contengono **disposizioni riguardanti rispettivamente la procedura per l'adesione e l'esclusione per la perdita dei requisiti**. Per quanto riguarda l'adesione, il procedimento delineato dalla norma è il seguente: in primo luogo, **il contribuente inoltra la domanda di adesione in via telematica**, utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle entrate, verificati i requisiti, comunica ai contribuenti **l'ammissione al regime entro i centoventi giorni successivi**, mentre il regime stesso si applica al **periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa** all'Agenzia, e si intende **tacitamente rinnovato**, qualora non sia stato espressamente comunicata dal contribuente **la volontà di non permanere** nel regime di adempimento collaborativo.

Il successivo comma 3, dell'[articolo 7, D.Lgs. 128/2015](#), contiene, invece, **l'ipotesi di esclusione dal regime di adempimento collaborativo**. Due sono le ipotesi di uscita dal regime:

- la prima delle quali trova il suo fondamento nella **perdita dei requisiti**, nel qual caso l'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni, **dichiara l'esclusione dal regime con provvedimento motivato**;
- la seconda ipotesi è invece "punitiva", in quanto **scaturisce dall'inosservanza degli impegni assunti**.

In tal caso, l'esclusione dal regime è preceduta da un **periodo transitorio di osservazione**, finalizzato a verificare l'adozione da parte del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle **finalità dell'adempimento collaborativo**, ed alla regolarizzazione delle connesse violazioni fiscali. Al termine del periodo in questione, si determina **l'uscita o la permanenza nel regime**.

Il **periodo di osservazione non si applica**, con conseguente uscita immediata, nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da **condotte simulatorie o fraudolente**, tali da pregiudicare il rapporto tra l'Agenzia ed il contribuente.

In entrambi i casi, l'esclusione del **contribuente dal regime di adempimento collaborativo** ha effetto dalla **data di notifica del provvedimento**.